

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'efficacia/inefficacia della modalità di gestione	Disclosure	Ente emittenti degli strumenti finanziari per cui occorre dare la disclosure	Informativa su conflitto
1	Esecuzione di ordini per conto dei clienti Consulenza in materia di investimenti	La prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse equivalente al strumento finanziario oggetto del servizio risultato di propria emissione. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento / distribuzione. La Banca potrebbe agire in maniera non coerente con le preferenze manifestate dal cliente in materia di sostenibilità rispetto alle caratteristiche degli strumenti/prodotti oggetto del servizio. Oggetto del servizio potrebbero essere prodotti emessi da società del GB, qualificate dal Gruppo stesso come prodotti/strumenti di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 2, punto 7, del Regolamento Delegato 565/2017 pur non assolvendone i requisiti (c.d. rischio di "greenwashing").	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Al fine di mitigare i rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritte; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca; - adozione del Codice Etico al fine di richiedere agli operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento; - con riferimento alle tematiche connesse alla sostenibilità, la Banca verifica la coerenza delle preferenze in materia di sostenibilità espresse dal cliente rispetto alle caratteristiche dei prodotti/strumenti oggetto del servizio, informando il cliente nel caso in cui detta coerenza non sia rispettata; - con riferimento alla definizione dei prodotti/servizi che assolvono i requisiti di cui alle lettere a), b) c), dell'art. 2, punto 7, del Regolamento Delegato 565/2017, il Gruppo si avvale di valutazioni (rating/scoring) effettuate da soggetti terzi specializzati.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.	NO		
2	Esecuzione di ordini per conto dei clienti Negoziazione per conto proprio	La prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse equivalente al strumento finanziario oggetto del servizio risultato di propria emissione.	a) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca; - adozione del Codice Etico al fine di richiedere agli operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.	NO		
3	Ricezione e trasmissione di ordini	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse equivalente al strumento finanziario oggetto del servizio risultato di propria emissione o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Lo strumento finanziario oggetto del servizio è negoziato in una sede di negoziazione per cui esistono rapporti partecipativi della Banca / Gruppo Bancario. In particolare si fa riferimento al sistema multilaterale di negoziazione VORVIL.	a) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di ricezione e trasmissione di ordini non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca e/o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea; - adozione del Codice Etico al fine di richiedere agli operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento; - indicazione nel documento di "strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari" adottato dalla Banca, pubblicato sul sito internet e fornito alle banche clienti, circa la sussistenza dei rapporti partecipativi con le sedi; - adozione di una strategia esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari contenente specifiche previsioni volte a supportare la mitigazione del potenziale conflitto di interesse relativo alla partecipazione di Iccrea in VORVIL, in particolare l'utilizzo dell'applicativo di instradamento dinamico degli ordini sulle obbligazioni "multi-listate" (c.d. "Automated Order Router").	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.	NO		
4	Ricezione e trasmissione di ordini	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse equivalente al servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non aderendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.	a) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.	Le possibili misure necessarie ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti: - previsione di normativa interna che disciplina le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura; - adozione del Codice Etico, al fine di prevedere uno specifico divieto per gli operatori di front office di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti; - adozione del Codice Etico al fine di richiedere agli operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.	NO		
5	Negoziazione per conto proprio	La negoziazione per conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri; - la prestazione del servizio ha ad oggetto uno strumento finanziario emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Possibili misure di gestione: - adozione di un processo di pricing oggettivo e strutturato da parte di una Funzione aziendale terza; - adozione di una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori; - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di negoziazione per conto proprio non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.	NO		
6	Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente Consulenza in materia di investimenti	Nell'ambito della prestazione del servizio di Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattati di strumenti finanziari per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni nominalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattati di strumenti finanziari di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "diverso" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento / distribuzione. La Banca potrebbe agire in maniera non coerente con le preferenze manifestate dal cliente in materia di sostenibilità rispetto alle caratteristiche degli strumenti/prodotti oggetto del servizio. Oggetto del servizio potrebbero essere prodotti emessi da società terze, qualificati come prodotti/strumenti di cui alle lettere a), b), c) di cui all'art. 2, punto 7, del Regolamento Delegato 565/2017 pur non assolvendone i requisiti (c.d. rischio di "greenwashing"). La Banca potrebbe raccomandare prodotti emessi da società terze, qualificati come prodotti/strumenti di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 2, punto 7, del Regolamento Delegato 565/2017 al solo fine di usufruire di un profilo commissionale più favorevole.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze nominalmente percepite per tale servizio	Al fine di mitigare i rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, la Banca nella prestazione del servizio adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritte; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di collocamento/distribuzione non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento finanziario emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea o da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento/distribuzione; - adozione del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti agli operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento; - con riferimento alle tematiche connesse alla sostenibilità, la Banca verifica la coerenza delle preferenze in materia di sostenibilità espresse dal cliente rispetto alle caratteristiche dei prodotti/strumenti oggetto del servizio; - con riferimento alla definizione dei prodotti/servizi che assolvono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 2, punto 7, del Regolamento Delegato 565/2017, il Gruppo si avvale di una metodologia per la selezione e valutazione dei prodotti, integrando alle valutazioni (rating/scoring) di società esterne specializzate, una specifica analisi quali-quantitativa; - La Banca al fine di gestire la raccomandazione dei prodotti/strumenti di cui alle lettere a), b), c), dell'art.2, punto 7, del Regolamento Delegato 565/2017 utilizza la metodologia C&I. Best in class nella determinazione dei prodotti da raccomandare alla clientela e monitora periodicamente l'incidenza dei costi al fine di verificare l'eventuale maggiore onerosità dei prodotti sostenibili.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.	NO		
7	Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente Consulenza in materia di investimenti	Nello svolgimento del servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente la Banca è esposta a situazioni di conflitto di interesse nate nella prestazione del servizio collocamento stesso a favore della clientela, in quanto: - potrebbe avere nel risultato dell'operazione un interesse distinto rispetto a quello del cliente, connesso alla garanzia prestata all'emittente degli strumenti finanziari trattati; - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattati di strumenti finanziari per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni nominalmente fatturate per il servizio in oggetto; - trattati di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "diverso" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento / distribuzione. La Banca potrebbe agire in maniera non coerente con le preferenze manifestate dal cliente in materia di sostenibilità rispetto alle caratteristiche degli strumenti/prodotti oggetto del servizio. Oggetto del servizio potrebbero essere prodotti emessi da società terze, qualificati come prodotti/strumenti di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 2, punto 7, del Regolamento Delegato 565/2017 pur non assolvendone i requisiti (c.d. rischio di "greenwashing"). La Banca potrebbe raccomandare prodotti emessi da società terze, qualificati come prodotti/strumenti di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 2, punto 7, del Regolamento Delegato 565/2017 al solo fine di usufruire di un profilo commissionale più favorevole.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze nominalmente percepite per tale servizio	Al fine di mitigare i rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritte; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di collocamento/distribuzione non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea o da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento/distribuzione; - adozione del Codice Etico al fine di richiedere agli operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento; - con riferimento alle tematiche connesse alla sostenibilità, la Banca verifica la coerenza delle preferenze in materia di sostenibilità espresse dal cliente rispetto alle caratteristiche dei prodotti/strumenti oggetto del servizio, informando il cliente nel caso in cui detta coerenza non sia rispettata; - con riferimento alla definizione dei prodotti/servizi che assolvono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 2, punto 7, del Regolamento Delegato 565/2017, il Gruppo si avvale di una metodologia per la selezione e valutazione dei prodotti, integrando alle valutazioni (rating/scoring) di società esterne specializzate, una specifica analisi quali-quantitativa; - La Banca al fine di gestire la raccomandazione dei prodotti/strumenti di cui alle lettere a), b), c), dell'art.2, punto 7, del Regolamento Delegato 565/2017 utilizza la metodologia C&I. Best in class nella determinazione dei prodotti da raccomandare alla clientela e monitora periodicamente l'incidenza dei costi al fine di verificare l'eventuale maggiore onerosità dei prodotti sostenibili.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.	NO		